

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTTI, D'ADDARIO, FERRARINI, PIERMARTINI, MAZZA,
MILANI, MUNDO, POLVERARI, PRINCIPE**

Presentata il 24 luglio 1990

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea

ONOREVOLI COLLEGHI! — La direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE, la quale coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici è un atto che, alle soglie del 1993, il Parlamento deve porsi come momento fondamentale per l'omogenizzazione del grande mercato degli appalti all'interno della Comunità europea.

Non sfugge l'importanza, anche al fine di aumentare la competitività delle aziende italiane, di una siffatta normativa, per il miglioramento e l'ampliamento delle garanzie previste dalle direttive relative alla trasparenza delle procedure, e per la vigilanza sul rispetto del divieto di restrizioni e per ridurre la disparità delle condizioni di concorrenza tra cittadini ed imprese di Stati membri.

La presente proposta di recepimento della direttiva sostituisce la legge 8 agosto 1977, n. 584, dal titolo: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea ».

Si tratta quindi di modificare, rendendola più attuale, una legge già di recepimento di una normativa CEE.

La proposta consta di 26 articoli: nell'articolo 1 è previsto l'ambito della legge, che è relativo alla disciplina degli appalti da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti pubblici e da coloro che aggiudicano lavori sovvenzionati in misura superiore al 50 per cento da soggetti pubblici.

Novità sostanziale è l'obbligo di assicurazione al fine di garantire il commit-

tente da eventuali imperfezioni dell'opera, nonché la costituzione di un albo di società di certificazione e di monitoraggio dei lavori pubblici, elemento di fondamentale importanza per la garanzia del buon esito dell'opera.

L'articolo 2 prevede il divieto di suddivisione degli appalti.

L'articolo 3 enumera gli appalti esclusi dalla disciplina della seguente legge.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 prevedono le tipologie degli appalti quali contratto di concessione gestione, i pubblici incanti, l'appalto concorso, la licitazione privata, la trattativa privata e le prescrizioni tecniche da inserire nei capitolati.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 sono relativi alla pubblicità dell'appalto e quindi regolano l'avviso di pre-informazione e i bandi.

Dall'articolo 13 all'articolo 17 si parla dei soggetti ammessi a partecipare e, in particolar modo, delle imprese riunite in associazione.

L'articolo 18 prevede le modalità di partecipazione alla gara.

L'articolo 19 prevede i motivi per cui i candidati possono essere esclusi alla partecipazione all'appalto.

L'articolo 20 prevede i requisiti sia finanziari che tecnici dei soggetti partecipanti. Inoltre, viene previsto un meccanismo di automatismo, da regolare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per l'iscrizione all'albo dei costruttori.

Gli articoli 21 e 22 prevedono le norme per l'aggiudicazione.

Gli articoli 23, 24 e 25 prevedono la fase finale dell'appalto e cioè, le comunicazioni (articolo 23), la pubblicazione dei risultati (articolo 24) e il verbale di aggiudicazione (articolo 25).

Infine l'articolo 26, come già detto all'inizio, prevede l'abrogazione della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per cui, onorevoli Colleghi, vista l'importanza del recepimento di questa direttiva che adegua una normativa del Parlamento italiano, si prega di approvarla nel più breve tempo possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo pari o superiore a 5.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti pubblici, da loro consorzi nonché da coloro che aggiudicano lavori direttamente sovvenzionati in misura superiore al 50 per cento da uno di tali soggetti pubblici.

2. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

3. Ai fini della presente legge per appalto di lavori pubblici si intende l'affidamento dell'esecuzione, ovvero della progettazione e dell'esecuzione, ovvero dell'incarico di far eseguire con qualsiasi mezzo un'opera indicata dal committente. In tale ultima ipotesi, i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo dell'affidatario, nonché le forme di garanzia da prestarsi, sono esclusivamente quelli fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare i principi contenuti nella presente legge in

tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazioni degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Per l'esecuzione degli appalti di cui al comma 1 è obbligatoria la stipulazione di una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori ed il successivo periodo di manutenzione.

6. Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito l'ufficio per le tariffe assicurative allo scopo di determinare i premi inerenti ai rischi assicurati dalle imprese assicurate.

7. È altresì istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'albo delle società di certificazione tecnica dei lavori, al quale possono essere iscritte le società in grado di fornire valutazioni sulla realizzabilità del progetto, sulle capacità degli appaltatori e dei prestatori d'opera nel realizzare la costruzione, sulla verifica dello stato dei lavori, sulla esecuzione dei lavori secondo le condizioni stabilite dal contratto ed a regola d'arte, sulla solidità dell'opera, sull'incolumità delle persone e sul rispetto delle altre normative di legge.

8. L'iscrizione all'albo è concessa dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, d'intesa con l'ordine nazionale degli ingegneri, secondo i criteri fissati con proprio decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

ART. 2.

(Divieto di suddivisione degli appalti).

1. Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

2. Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante.

3. Qualora un lavoro sia suddiviso in più lotti, la presente legge si applica per l'affidamento di ciascuno di essi qualora il loro valore complessivo sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU, IVA esclusa.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui l'importo di ciascun lotto sia inferiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, purché il loro valore cumulato non sia superiore al 20 per cento del valore complessivo del lavoro.

ART. 3.

(Esclusione).

1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

a) da aggiudicarsi da vettori la cui attività consista nel trasporto terrestre, aereo, marittimo o fluviale di persone o cose;

b) da aggiudicarsi da enti pubblici e che abbiano ad oggetto interventi connessi alla produzione, al trasporto e all'erogazione di acqua potabile;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici la cui principale attività consista nella produzione e nell'erogazione di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale, conforme al trattato CEE, concluso con un paese estraneo alla CEE e concernente un'opera da rea-

lizzare o utilizzare congiuntamente dagli Stati firmatari;

e) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale e concernente opere di interesse militare;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;

g) che sono stati dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato.

ART. 4.

(Contratto di concessione e gestione).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, intendano concludere un contratto di concessione di costruzione di importo pari o superiore a 5.000.000 milioni di ECU, in cui la controprestazione dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera ovvero in detto diritto accompagnato da un prezzo, con imprese in possesso dei requisiti indicati nel bando, essi sono tenuti ad applicare l'articolo 10.

2. Il concessionario è tenuto ad affidare a soggetti terzi una quota dei lavori nella misura indicata dall'amministrazione, che non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo globale del contratto di concessione, o nella misura eventualmente superiore indicata in sede di offerta, sempre che la percentuale di lavori da affidare a terzi non sia stata lasciata alla determinazione dei candidati in sede di offerta.

3. Ai fini del comma 2 non si considerano soggetti terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese direttamente o indirettamente controllate dal concessionario, o che controllano il concessionario, o che, come il concessionario, sono controllate da un'altra impresa. L'elenco di tali imprese è fornito dal concessionario all'atto della presentazione della propria candidatura. Si presuppone il controllo se

un'impresa, direttamente o indirettamente, determina la maggioranza del capitale di un'altra impresa, o dispone della maggioranza dei voti collegati al capitale, o può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'altra impresa.

4. Per le imprese, singole o raggruppate, che intendono presentare la loro candidatura per la concessione di costruzione e gestione, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. In ogni caso, i lavori devono essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'esecuzione di lavori pubblici.

5. Nell'affidamento dei lavori di cui al comma 2, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 per gli appalti di importo pari o superiore a 5.000.000 di ECU, a meno che non ricorra una delle ipotesi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, del comma 1 dell'articolo 7.

6. È fatto obbligo per i contratti di concessione e gestione di stipulare la polizza di cui al comma 5 dell'articolo 1 e di munirsi altresì di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

ART. 5.

(Progetto e costruzione edilizia residenziale pubblica).

1. Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, quest'ultimo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21.

2. Per gli appalti di cui al comma 1 deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare cor-

rettamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

3. Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui agli articoli 13 e seguenti.

ART. 6.

(Pubblici incanti, licitazione privata, appalto-concorso).

1. Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo che non ricorra una delle ipotesi di trattativa privata di cui all'articolo 7.

2. Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità stesse.

3. L'invio di cui al comma 2 è facoltativo per gli appalti inferiori a 5.000.000 di ECU. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12.

4. Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica deve avvenire entro 12 giorni dall'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

5. Per gli appalti di importo pari o superiore a 5.000.000 di ECU i soggetti appaltanti rendono note, mediante avviso indicativo di pre-informazione, le caratteristiche essenziali secondo quanto previsto dall'articolo 9.

ART. 7.

(Trattativa privata).

1. I soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 procedono a trattativa privata e non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non si sia dato luogo alla aggiudicazione perché sono state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fundamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

c) quando, eccezionalmente, si tratti di lavori che per la loro natura o per gli imprevisti che comportano non consentono di determinare preliminarmente l'importo globale;

d) nel caso di cui alla lettera a), quando vengano invitate a presentare l'offerta tutte le imprese che nella precedente procedura hanno presentato offerte formalmente corrette;

e) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

f) quando, nella misura dello stretto necessario, sussista una eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti e ad essi non imputabili, non compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

g) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione

dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso. Il loro ammontare complessivo non può superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

h) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

1) i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto;

2) i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

3) la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

4) l'importo dei nuovi lavori sia stato cumulato con quello del primo appalto ai soli fini del regime di pubblicità cui assoggettare tale primo appalto;

5) non sia trascorso un triennio dalla stipulazione del contratto iniziale.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 la trattativa privata deve essere preceduta da una consultazione da effettuarsi attraverso la pubblicazione di un bando di gara contenente le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

ART. 8.

(Prescrizioni tecniche).

1. Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun lavoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato d'appalto, sì che esso corri-

sponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, le norme relative alla progettazione ed al calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere, le tecniche o metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

3. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le prescrizioni tecniche sono definite dai soggetti appaltanti con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.

4. Il soggetto appaltante può derogare alle disposizioni di cui al comma 1 qualora:

a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dal soggetto appaltante o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni;

c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.

5. I soggetti appaltanti che si avvalgono delle deroghe di cui al comma 4, ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri e indicano comunque tali motivi nella propria documentazione interna, e forniscono queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee.

6. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e in particolare secondo le procedure previste nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti di costruzione;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In questo caso occorre riferirsi, in ordine di preferenza:

1) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dal Paese del soggetto appaltante;

2) alle altre norme e benestari tecnici nazionali del Paese del soggetto appaltante;

3) a qualsiasi altra norma.

7. È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino pro-

dotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

ART. 9.

(Avviso indicativo di pre-informazione).

1. L'avviso indicativo di cui all'articolo 6, comma 5, da rendere noto almeno sei mesi prima della pubblicazione del bando di gara, deve contenere:

a) i dati di identificazione del soggetto appaltante;

b) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; se l'opera è suddivisa in lotti, le caratteristiche essenziali di ciascun lotto;

c) la data presunta di pubblicazione del bando di gara e, se possibile, la data prevista per l'inizio dei lavori e i tempi di realizzazione;

d) le modalità di finanziamento e le condizioni economiche dell'appalto;

e) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

2. L'avviso indicativo di pre-informazione è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il più rapidamente possibile dopo che sia stato approvato il programma in cui rientra l'appalto oggetto dell'avviso. Esso è altresì pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana entro dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ART. 10.

(Bando di gara per contratti di concessione di costruzione e gestione).

1. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, intendano concludere un contratto di concessione di costruzione e gestione essi devono pubblicare un bando di gara avente i seguenti contenuti:

a) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di *telex* e di telecopiatrice del soggetto concedente;

c) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione e la natura e l'entità delle prestazioni;

d) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

e) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti;

f) i criteri, in base ai quali verrà scelto il concessionario;

g) eventualmente, la percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi o l'obbligo di indicare in sede di offerta la misura di detta percentuale.

2. Per i lavori da affidare a terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il concessionario deve pubblicare un bando di gara avente i seguenti contenuti:

a) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) il luogo di esecuzione, le caratteristiche generali dell'opera e la natura e l'entità delle prestazioni;

c) il termine di esecuzione dell'appalto;

d) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

e) il termine per la ricezione delle offerte, ed eventualmente quello per la ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo cui debbono trasmettersi la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

f) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

g) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 20, che si richiedono agli aspiranti, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 19;

h) il criterio di aggiudicazione dell'appalto.

3. I bandi di cui ai commi 1 e 2 sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità stesse.

4. I bandi sono altresì pubblicati sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro i dodici giorni successivi dall'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

5. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

6. Per i lavori da affidare a terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e il termine di presentazione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione dell'invito.

ART. 11.

(Bando di gara per pubblici incanti).

1. Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

d) il termine di esecuzione dell'appalto;

e) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di *telex* e di telecopiatrice del soggetto appaltante;

f) il soggetto e l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori e i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta all'appaltatore;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

m) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli articoli 13 e seguenti;

n) i requisiti minimi di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 20, che si richiedono agli aspiranti, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 19;

o) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

p) l'indicazione delle principali opere scorporabili;

q) il criterio di aggiudicazione dell'appalto;

r) l'eventuale data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee dell'avviso di cui all'articolo 9;

s) l'eventuale richiesta all'offerente dell'indicazione della quota dei lavori che intende subappaltare.

2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; tale termine può essere ridotto a trentasei giorni qualora il soggetto appaltante abbia pubblicato l'avviso di cui all'articolo 9.

3. I capitoli d'onere e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese entro sei giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

4. Le informazioni complementari sul capitolato di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

5. Quando, per la loro mole, i capitoli d'onere e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, o quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione delle offerte di durata maggiore di quello di cui al comma 2.

6. Qualora le offerte possano farsi solo dopo la visita dei luoghi, il soggetto appaltante indica nel bando di gara il luogo e l'ora in cui la visita può essere effettuata; il funzionario delegato dal soggetto appaltante compila un verbale da cui risultano i nominativi degli imprenditori o dei loro delegati che hanno partecipato alla visita. La partecipazione alla visita dei luoghi costituisce condizione necessaria per la presentazione dell'offerta.

7. Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a quindici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invio per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal comma 4.

8. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex, per telecopia o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex, per telecopia o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al comma 2.

9. Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio CEE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

ART. 12.

(Bando di gara per licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata).

1. Per la licitazione privata e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e), i), l), m), q), r), e s) del comma 1 dell'articolo 11;

b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare le offerte;

e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché i requisiti di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 11;

f) l'indicazione delle principali opere scorporabili;

g) i criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria per la scelta dei soggetti da invitare tra tutti quelli in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera e);

h) la forcella entro cui si collocherà il numero delle imprese invitate.

2. Gli inviti a presentare offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 11;

b) il riferimento al bando di gara di cui al comma 1;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1, concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 19, nonché i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui all'articolo 20 ed a completamento delle informazioni fornite.

3. Nel caso di trattativa privata con preventiva pubblicità, il bando di gara deve indicare tutte le notizie di cui al comma 1 ad esclusione di quelle indicate alle lettere d) g) e h). Esso deve altresì indicare le notizie di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 11 nonché i fornitori eventualmente già prescelti dal soggetto appaltante.

4. In caso di licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata con preventiva pubblicità, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base ai criteri di selezione indicati nel bando di gara, a presentare le proprie offerte. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito; tale termine può essere ridotto a ventisei giorni qualora, il soggetto appaltante abbia pubblicato l'avviso di cui all'articolo 9.

5. I capitoli d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese unitamente alle lettere di invito.

6. Le informazioni complementari sul capitolato di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

7. Quando, per la loro mole, i capitoli d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti secondo quanto previsto dai commi 5 e 6, o quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione delle offerte di durata maggiore di quelli di cui al comma 4.

8. Qualora le offerte possano farsi solo dopo la visita dei luoghi, il soggetto appaltante indica nel bando di gara il luogo e l'ora in cui la visita può essere effettuata; il funzionario delegato dal soggetto appaltante compila un verbale da cui risultano i nominativi degli imprenditori o dei loro delegati che hanno partecipato alla visita. La partecipazione alla visita dei luoghi costituisce condizione necessaria per la presentazione dell'offerta.

9. Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a quindici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a

dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal comma 6.

10. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex, per teletipo, per telecopione o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex, per teletipo o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al comma 4.

11. Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio CEE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

ART. 13.

(Soggetti in associazione ammessi a partecipare).

1. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

2. In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresì, essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al comma 1 imprese riunite o che dichiarino di vo-

lersi riunire ai sensi del medesimo comma, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 14.

(Requisiti delle imprese riunite).

1. Salvo quanto prescritto dall'articolo 20, per gli appalti di cui all'articolo 1 ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto: in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, per gli appalti di cui all'articolo 1 vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. In ogni caso, l'impresa mandataria deve essere iscritta alla categoria di propria competenza per una classifica corrispondente all'importo globale dei lavori oggetto dell'appalto.

3. La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 1.

4. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al comma 1 oppure al comma 2, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori nelle categorie richieste nel bando di gara, anche se per importi diversi da quelli indicati nel bando stesso, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

5. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Per le imprese assuntrici delle opere indicate nel comma 2, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

ART. 15.

*(Rapporti tra imprese riunite
in associazione).*

1. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

2. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

3. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 16.

(Fallimento dell'impresa mandataria).

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con al-

tra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 15 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 17.

(Imprese riunite in società).

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società di cui al comma 1 subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 5 dell'articolo 14.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. Ai soli fini dell'articolo 20 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori

eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alle società stesse.

ART. 18.

(Modalità di gara per licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata).

1. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata con preventiva pubblicità, il soggetto appaltante invita a presentare un'offerta o a negoziare un numero predeterminato di soggetti, scelti tra tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti minimi stabiliti nel bando ai sensi dell'articolo 20.

2. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il soggetto appaltante deve indicare nel bando di gara il limite minimo ed il limite massimo entro cui si collocherà il numero dei soggetti da invitare. Il limite minimo non può essere inferiore a cinque ed il limite massimo non può essere superiore a venti.

3. Qualora il numero dei candidati sia inferiore a cinque, il soggetto appaltante procede agli inviti ove valuti che, in relazione alla situazione concreta, il numero dei candidati sia sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

4. Nella trattativa privata con preventiva pubblicità, il numero dei soggetti con cui il soggetto appaltante procede alla negoziazione non può essere inferiore a tre.

5. Ai fini della scelta dei soggetti da invitare a presentare un'offerta o a negoziare, il soggetto appaltante procede alla compilazione di una graduatoria tra tutti coloro che risultano in possesso dei prescritti requisiti minimi. Il soggetto appaltante indica nel bando di gara i criteri specifici in base ai quali procederà alla compilazione della graduatoria ed il punteggio minimo e massimo attribuito a ciascun criterio, in relazione alla potenzialità economico-finanziaria dell'impresa, alla capacità ed alla specifica esperienza

tecnica posseduta, alla propria organizzazione, all'organico medio inquadrato negli ultimi tre anni, all'idoneità delle garanzie bancarie o assicurative sulla base di un rapporto congruo fra dimensione, organizzazione e specializzazione dei candidati, rispetto ad importo e tipologia dell'opera.

6. Qualora l'ultimo posto utile della graduatoria sia occupato da più di un candidato a pari punteggio, la scelta del candidato da invitare avviene mediante estrazione a sorte.

ART. 19.

(Esclusione dall'appalto).

1. Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadini di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera a);

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

2. Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattasi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *b)*, presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare del luogo in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattasi di cittadino straniero non residente in Italia.

3. In relazione ai casi di esclusione di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1, il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*, presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

ART. 20.

(Requisiti dei soggetti partecipanti).

1. Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

2. I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, nonché dalle lettere *b)* e *c)* del comma 6 e *b)* e *d)* del comma 9 del presente articolo. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, n.1), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è obbligatoria per la partecipazione di cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'iscrizione all'albo dei costruttori è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

5. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettere *e*) ed *f*), nonché dalle lettere *b*) e *c*) del comma 6 e dalle lettere *b*) e *d*) del comma 9 del presente articolo deve menzionare anche le referenze di cui al comma 6; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettere *e*) ed *f*).

6. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

7. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle referenze di cui al comma 6, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare.

8. Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

9. La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta,

detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si dispone per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore dispone per l'esecuzione dell'opera.

10. Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle referenze di cui ai commi precedenti devono essere presentate.

11. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri automatici per l'iscrizione delle imprese all'albo dei costruttori secondo i seguenti principi:

a) per importi inferiori a tre miliardi di lire vengono costituiti albi regionali presso i provveditorati alle opere pubbliche;

b) le imprese richiedono l'iscrizione negli albi regionali o nell'albo nazionale in base al fatturato medio degli ultimi tre anni per categoria di lavori;

c) l'amministrazione è tenuta a rispondere entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di silenzio la domanda è ritenuta accolta.

ART. 21.

(Aggiudicazione).

1. Gli appalti di cui alla presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso, da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

2. Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della CEE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

3. Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anormale rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il

soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale ne curerà la trasmissione al comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunità economica europea. Il soggetto appaltante può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente o sull'originalità del progetto da lui elaborato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, e fino al 31 dicembre 1992, il soggetto appaltante può procedere alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

ART. 22.

(Aggiudicazione per offerta economicamente più vantaggiosa).

1. In caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il soggetto appaltante, qualora voglia ammettere la possibilità di varianti al progetto originario, indica nel capitolato d'onori le condizioni minime che tali varianti debbono rispettare per poter essere prese in considerazione, nonché le modalità per la loro presentazione.

2. Il soggetto appaltante non può rifiutare la presentazione di una variante qualora le specifiche tecniche utilizzate siano conformi a quanto previsto dall'articolo 8.

ART. 23.

(Comunicazioni dell'esito della gara).

1. Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 20, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c).

3. Quando la prova di cui al comma 2 non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 24.

(Pubblicazione dei risultati).

1. I soggetti appaltanti devono pubblicare un avviso contenente i risultati dell'appalto aggiudicato o affidato.

2. L'avviso di cui al comma 1 è inviato, entro quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità stesse.

3. L'avviso è altresì pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nei dodici giorni successivi all'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

4. L'avviso contiene:

a) la denominazione e l'indirizzo del soggetto appaltante;

b) la procedura di aggiudicazione utilizzata;

c) la data ed i criteri di aggiudicazione;

d) il numero delle offerte ricevute;

e) il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario;

f) la natura, l'entità e le caratteristiche dell'opera oggetto dell'appalto;

g) il prezzo dell'aggiudicazione;

h) la data di pubblicazione del bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

i) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

5. Alcune delle informazioni di cui al comma 4 possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione risulti contraria all'interesse pubblico o sia di pregiudizio agli interessi delle imprese o allo svolgimento di una concorrenza leale.

ART. 25.

(Verbale di aggiudicazione).

1. Per ogni appalto aggiudicato o affidato i soggetti appaltanti redigono un verbale contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la sede legale del soggetto appaltante;

b) l'oggetto ed il valore dell'appalto;

c) i nomi di coloro che hanno partecipato alla gara e le ragioni della loro scelta;

d) i nomi degli offerenti esclusi e, nel caso di licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata con preventiva pubblicità, i nomi di coloro che avevano fatto richiesta di invito e non sono stati invitati, nonché le ragioni di tale esclusione;

e) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della sua scelta;

f) nel caso di ricorso alla trattativa privata, le circostanze che giustificano tale ricorso.

2. A richiesta del candidato od offerente respinto, il soggetto appaltante comunica, entro i successivi quindici giorni, i motivi del rigetto della candidatura o dell'offerta.

3. Nel caso in cui il soggetto appaltante decida di non portare a termine la procedura di gara avviata, egli ne deve

comunicare le ragioni ai partecipanti alla procedura che ne facciano richiesta.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 6.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministero dei lavori pubblici deve inviare alla Commissione delle Comunità europee un prospetto degli appalti di cui al comma 4, aggiudicati nell'anno solare precedente dai soggetti appaltanti di cui all'articolo 1, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base alla tipologia di cui all'articolo 6.

6. La compilazione del prospetto previsto dal comma 5 va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

ART. 26.

(Abrogazione).

1. La legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche e integrazioni, cessa di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.